



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61

adunanza del 27/09/2012

OGGETTO:

Approvazione Aliquote e Regolamento Addizionale Comunale all'Irpef.

Consiglieri presenti alla votazione			
Emilio Bonifazi	*	Citerni Cristina	*
Lecci Paolo	*	Buzzetti Davide	*
Lolini Mario	*	Cerboni Giacomo	*
Panfi Roberto	*	Angelini Pier Francesco	*
Quercioli Mara	*	Rossi Fabrizio	*
Bartolini Simone	*	Agresti Luca	*
Tancredi Veronica	*	Colomba Luigi	*
D'Alise Biagio	*	Pacella Cosimo	*
Piandelaghi Daniela	*	Megale Riccardo	*
Migliaccio Pietro	*	Ulmi Andrea	*
Biliotti Saimo	*	Gori Giacomo	*
Laurenti Stefania	*	Felicioni Massimo	-
Mascagni Lorenzo	*		
Tinacci Riccardo	*		
Daviddi Maria Chiara	*		
Rosini Stefano	*		
Giorgi Francesco	*		
Cossu Maurizio	*		
Marchetti Simone	*		
Tonelli Iacopo	*		
Treglia Marcello	*		

Presidente	Paolo LECCI
Segretario	Mario VENANZI
Scrutatori	Maurizio COSSU
	Simone BARTOLINI
	Giacomo GORI



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61

adunanza del 27/09/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 istitutivo dell'Addizionale Comunale all'Irpef, con decorrenza dall'anno 1999.

Considerato che, ai sensi della citata norma, i Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Visto l'art. 3 lettera a) della L. n. 289 del 27/12/2002 (*Legge Finanziaria 2003*), che prevedeva che gli aumenti delle addizionali all'Irpef deliberati dai Comuni dopo il 29 settembre 2002, non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, erano sospesi fino a quando non si raggiungeva un accordo in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

Visto l'art. 2 comma 21 della L. n. 350 del 24/12/2003 (*Legge Finanziaria 2004*), che confermava fino al 31 dicembre 2004 la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'Addizionale Comunale all'Irpef.

Visto l'art. 1 comma 51 della L. n. 311 del 30/12/2004 (*Legge Finanziaria 2005*), che confermava ulteriormente fino al 31 dicembre 2006 la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'Addizionale Comunale all'Irpef.

Visto l'art. 1 commi 142, 143 e 144 della L. n. 296 del 27/12/2006 (*legge Finanziaria 2007*), che dispone la possibilità di variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef nella misura massima di 0,8 punti percentuali con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché la possibilità, nell'ambito dello stesso Regolamento, di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto l'art. 1 comma 7 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, che sospende il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, al comma 30 dell'art. 77-bis, conferma la sospensione stabilita dal decreto di cui al punto che precede per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011.

Considerato che le recenti manovre di finanza pubblica, approvate con il D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011, il D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011 ed il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, hanno determinato un notevole incremento dei tagli ai trasferimenti erariali; nel contempo, agli Enti Locali, è stato consentito di compensare tali ulteriori riduzioni di entrate attraverso lo "sblocco totale", a decorrere dal 2012, dell'Addizionale Comunale all'Irpef e l'introduzione della possibilità di differenziare le aliquote, con criteri di progressività "per scaglioni" di reddito.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61

adunanza del 27/09/2012

Considerato il dettato normativo dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011, che dispone, inoltre, quanto segue: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*.

Atteso che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all'art. 11, comma 1, stabilisce i seguenti scaglioni di reddito per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

- 1.fino a 15.000 euro;
- 2.oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 3.oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
- 4.oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
- 5.oltre 75.000 euro.

Rilevato che, per le motivazioni sopra esposte, è risultato necessario procedere, con decorrenza 01.01.2012, ad una rimodulazione dell'assetto dell'Addizionale all'Irpef del Comune di Grosseto, disciplinandola secondo un'applicazione progressiva per “scaglioni” come individuati al punto precedente.

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 26/02/2002, con cui è stata fissata (nella misura pari allo 0,2%) l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2002;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 838 del 20/12/2002, con cui è stata fissata (nella misura pari allo 0,4%) l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2003;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 814 del 30/12/2003, con cui è stata fissata (nella misura pari allo 0,5%) l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2004;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 dell'11/03/2005, con cui è stata fissata (nella misura pari allo 0,2%) l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2005;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 716 del 28/12/2005, con cui è stata fissata (nella misura pari allo 0,2%) l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2006;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 593 del 28/12/2006, con cui è stata fissata (nella misura pari allo 0,5%) l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef per l'anno 2007.

Dato atto che il comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge Finanziaria 2007*), testualmente, recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali*



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61

adunanza del 27/09/2012

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef, e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro i termini di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio.

Visto l'art. 29, comma 16 quater, del D. L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012, il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 agosto 2012 ed il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 02 agosto 2012, che ha differito il suddetto termine al 31/10/2012.

Ritenuto, inoltre, per quanto sopra esposto, che le aliquote determinate nel "Regolamento Addizionale Comunale all'Irpef", All. "A" del presente atto, individuate tenendo conto delle più recenti basi imponibili IRPEF dei contribuenti residenti nel Comune di Grosseto, dovrebbero garantire un gettito stimato in presunti € 7.000.000,00.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico degli Enti Locali".

DELIBERA

1. **Di adottare**, per i motivi in premessa esposti, con decorrenza dall'01.01.2012, il Regolamento per la disciplina dell'Addizionale all'Irpef per il Comune di Grosseto di cui all'Allegato "A".
2. **Di dare atto** che il "Regolamento Addizionale Comunale all'Irpef" risulta composto di n° 6 articoli e che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
3. **Di trasmettere** copia della presente Deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 quinquies del D.L. n. 16 del 02/03/2012, entro trenta giorni dall'approvazione, ai fini della pubblicazione nel relativo sito informatico.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61

adunanza del **27/09/2012**

Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 4/09/2012.

Richiamato il dibattito precedente (*v. delib. 59*), il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 22 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, D'Alise, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Migliaccio, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Tancredi, Tinacci, Rosini, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Tonelli, Treglia, Buzzetti e Citerni) e 10 contrari (Agresti, Angelini, Cerboni, Lolini, Rossi, Colomba, Megale, Pacella, Ulmi e Gori), espressi dai consiglieri presenti.

IL PRESIDENTE
Paolo Lecci

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Venanzi

pag. _____ di _____


Deliberazione C.C. n. 61 / 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Mario Venanzi



Grosseto, li 10 / 10 / 2012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Certificasi che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Mario Venanzi